

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 939

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIN, GELMINI, BARELLI, COSIMO SIBILIA, PETTARIN, VERSACE,
PELLA, APREA, CASCIELLO, MARROCCO, PALMIERI, SACCANI JOTTI**

Disposizioni per sostenere l'inserimento lavorativo degli atleti italiani che hanno partecipato ai giochi olimpici e paralimpici

Presentata il 17 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende offrire un sostegno agli atleti che hanno rappresentato l'Italia nei giochi olimpici e paralimpici, sia estivi che invernali, al fine di un loro più agevole inserimento lavorativo al termine della carriera agonistica. A tale scopo si prevede l'istituzione di corsi di formazione professionale, che possono essere frequentati sia durante la carriera sportiva che dopo la sua conclusione e si introduce la previsione di una riserva di posti nei concorsi pubblici.

I giochi olimpici costituiscono la manifestazione sportiva di maggiore rilevanza a livello internazionale; la loro importanza si fonda non soltanto sul numero di discipline e di atleti coinvolti, ma anche sul forte valore simbolico di cui sono portatori, sul significato delle loro origini storiche, non-

ché sulla capacità di coinvolgere soggetti, valori e interessi di natura estremamente diversa tra loro.

Il movimento olimpico si propone di contribuire alla costruzione di un mondo migliore, più pacifico, educando i giovani attraverso lo sport e proponendo ideali quali l'amicizia, il *fair-play* e la solidarietà.

Accanto ai giochi olimpici, sia estivi che invernali, si collocano poi, anche in questo caso con un significato simbolico molto forte, i giochi paralimpici, che sono disputati negli stessi impianti e strutture utilizzati per i giochi olimpici.

Lo sport praticato a livello agonistico dispiega una storia di sogni e di ambizioni che si affidano esclusivamente alle proprie capacità, alla fatica dell'allenamento, alla costanza dell'impegno, alla dedizione e alle rinunce. Come gli stessi protagonisti rac-

contano, spesso è proprio nel momento in cui la loro carriera sportiva dà i migliori risultati e le più ampie soddisfazioni che il dispendio di energie emotive e fisiche che c'è dietro queste medaglie si fa sentire. Gli atleti che rappresentano il nostro Paese nelle competizioni olimpiche e paralimpiche sono modelli importanti per i giovani e trasmettono entusiasmo e soddisfazione ai loro connazionali. Pertanto non possono essere abbandonati proprio nel momento in cui sono obbligati a lasciare l'attività agonistica.

Se è vero come è vero che l'attività fisico-sportiva è uno strumento di prevenzione e, a volte, anche di cura, se è vero che il bambino, specie in età prescolare e di scuola primaria, accresce il suo patrimonio di esperienza e di intelligenza anche attraverso il movimento e, infine, se è vero come è vero che lo sport, in senso lato, con la necessità di rispettare le regole e di rispettare se stessi e gli altri, ha anche una grande funzione educativa, aiutare e stimolare la pratica sportiva, formativa ed educativa, assieme a quella agonistico-competitiva, è una necessità della nostra società. Ma proprio per tali ragioni dobbiamo garantire un sostegno concreto allo sport e, in questo caso specifico, agli sportivi.

La presente proposta di legge riprende e potenzia alcuni aspetti di un'iniziativa simile prevista dal CONI proprio partendo dalla considerazione, ormai da tutti condivisa, che i grandi campioni danno lustro all'Italia con le loro imprese, ma hanno anche la fondamentale funzione di polarizzare l'interesse della popolazione, e dei giovani in particolare, verso lo sport stimolando così il passaggio da « spettatori-tifosi » ad « attori-praticanti ».

La presente proposta di legge, quindi, come già affermato, sostiene gli atleti che hanno partecipato ai giochi olimpici e paralimpici in rappresentanza dell'Italia nell'inserimento lavorativo al termine della loro carriera agonistica. A tal fine prevede l'istituzione di tirocini e percorsi di formazione professionale da affiancare all'attività agonistica o da svolgere alla fine della stessa.

Inoltre, si introduce una riserva di posti nei concorsi pubblici pari al due per mille a livello nazionale. La riserva di posti in favore degli atleti che hanno partecipato ai giochi olimpici e paralimpici si fonda sulla valenza sociale che il legislatore intende riconoscere a coloro che offrono il proprio talento, le proprie energie e il proprio impegno in favore del loro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di sostenere lo sport e in particolare gli atleti che hanno partecipato a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali, in rappresentanza dell'Italia, la presente legge reca disposizioni per sostenere il loro inserimento lavorativo mediante l'istituzione di tirocini e percorsi di formazione professionale da affiancare all'attività agonistica o da svolgere al termine della stessa.

2. Al fine stabilito dal comma 1, la presente legge prevede altresì una riserva di posti nei concorsi pubblici in favore degli atleti di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le misure previste dalla presente legge si applicano entro il quarto anno successivo alla partecipazione degli atleti a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali.

Art. 3.

(Tirocini formativi)

1. Per facilitare e sostenere l'inserimento lavorativo degli atleti che hanno partecipato a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali, sono istituiti percorsi di orientamento professionale da attuare mediante tirocini a tempo pieno o parziale da svolgere presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o i suoi comitati sedi regionali, presso le imprese *sponsor* ufficiali della delegazione italiana ai giochi olimpici e paralimpici ovvero presso le amministrazioni pubbliche centrali e locali.

2. I percorsi di tirocinio di cui al comma 1 sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese *sponsor* di cui al medesimo comma 1 o con le rispettive associazioni di rappresentanza, nonché con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le amministrazioni pubbliche centrali e locali.

3. Presso i comitati regionali del CONI sono istituiti centri di consulenza che svolgono attività di orientamento al lavoro rivolta agli atleti di cui al comma 1.

Art. 4.

(Riserva di posti nei concorsi pubblici)

1. In favore degli atleti che hanno partecipato a edizioni dei giochi olimpici e paralimpici, sia estive che invernali, è prevista una riserva di posti pari al 2 per mille nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Se la riserva di posti di cui al comma 1 non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

